

CODICE DI DISCIPLINA

Premessa

Art.1 - Il presente Regolamento definisce violazioni disciplinari, sanzioni delle stesse e ricorsi, completando così il vigente Regolamento d'Istituto.

Art.2 – Recepisce le linee di indirizzo della CM prot. n. 2546/DGS del 23.05.2007 *“Scuola e legalità”*, per cui: *“la scuola, presidio di legalità, è credibile nella sua funzione educatrice quando è in grado di proporre modelli positivi di comportamento”*.

Art.3 – Il presente Regolamento definisce violazioni disciplinari, sanzioni delle stesse e ricorsi, completando così il vigente Regolamento d'Istituto.

Finalità

Art.4 – I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Devono essere ispirati al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno.

Comportamenti configuranti mancanze disciplinari

Art. 5 - Costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari le violazioni dei doveri scolastici, come elencati nell'articolo 3 del D.P.R. 24.06.1998 n. 249, che attengono ad un corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, durante le attività curricolari ed extracurricolari, ivi comprese visite guidate, lezioni itineranti e viaggi d'istruzione, e comunque qualsiasi attività prevista dal P.T.O.F.

Art. 6 - Nell'ambito della previsione generale e nell'elencazione descrittiva che segue, non esaustiva, sono configurate le sottospecificate violazioni disciplinari:

A) Violazione dei doveri dello studente nel comportamento scolastico (Art. 71 e Art. 72 Regolamento di Istituto))

- 1.assenze e/o ritardi ripetuti privi di adeguata motivazione e/o in coincidenza di verifiche
- 2.falsificazioni di firme e/o documenti
- 3.ritardi al rientro dall'intervallo e/o al cambio dell'ora
- 4.mancata esecuzione delle attività in classe o dei compiti a casa
- 5.uscita non autorizzata dall'edificio scolastico o dall'aula
- 6.utilizzo indebito delle uscite di sicurezza
7. disturbo dell'attività didattica
- 8.utilizzo non autorizzato di telefonini mobili e altre apparecchiature personali
9. utilizzo di un linguaggio improprio

B) Violazione dei doveri nei confronti della comunità scolastica (Art. 72 Regolamento di Istituto)

- 1.violazione dei principi di rispetto reciproco nei confronti degli altri componenti della comunità scolastica (Dirigente Scolastico, docenti, personale ATA, genitori, studentesse e studenti), anche con comportamenti o espressioni ingiuriose e lesive dell'altrui personalità e dignità
- 2.comportamenti e atti violenti lesivi dell'incolumità altrui
- 3.sottrazione indebita di beni altrui
- 4.introduzione e uso nell'Istituto di alcolici e/o sostanze stupefacenti
- 5.violazione del divieto dell'utilizzo del cellulare e/o altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica (escluso l'utilizzo legato alla stessa e autorizzato) e più specificamente nel non rispetto della privacy: riprese o foto o pubblicazioni on line.

C) Violazione dei doveri nei confronti delle strutture e delle attrezzature (Art. 73 Regolamento di Istituto)

- 1.deterioramento, danneggiamento o dispersione volontaria di arredi e/o attrezzature
- 2.violazione del decoro e della pulizia dell'Istituto
- 3.violazione dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati
- 4.sottrazione indebita di beni dell'Istituto

D) Costituiscono casi di gravissime mancanze disciplinari i reati (Art. 73 e Art. 74 Regolamento di Istituto)

che violano la dignità e il rispetto della persona umana, gli atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (cfr. DPR235/07 art. 1 di modifica dell'art. 4 del DPR 249/98) e/o una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (p.es. incendio, allagamento, ecc.).

Principi e procedimenti in materia di sanzioni

Art.7 – La responsabilità disciplinare è personale.

Art.8 – Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima invitato ad esporre le proprie ragioni; in caso di sanzioni che prevedano l'allontanamento dalla comunità scolastica le ragioni dovranno essere esposte per iscritto (provvedimento del consiglio di classe straordinario).

Art.9 – La volontarietà, intesa come dolo, e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare.

Art.10 – Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno, con fine primariamente educativo e non sanzionatorio.

Art.11– Come da Regolamento di Istituto possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari in ordine successivo:

- ammonizione scritta del Dirigente Scolastico o del docente.
- sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica. Competenza del Consiglio di Classe allargato a tutte le componenti elette.
- allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni. Competenza del Consiglio di Classe allargato a tutte le componenti elette.
- allontanamento dalla comunità scolastica, superiore a 15 giorni ed eventualmente fino al termine dell'anno scolastico o anche con l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione agli Esami di Stato. Competenza del Consiglio di Classe straordinario.

Art.12 – Le sanzioni tengono sempre conto della situazione personale e di contesto, e delle conseguenze della violazione; è sempre offerta la possibilità di convertire in parte o in tutto, e comunque di affiancare la sanzione con attività di natura sociale, culturale e comunque a favore della comunità scolastica, quali attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e archivi presenti nella scuola, in particolare a supporto delle biblioteche, o studio personale assistito, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, ecc...a seconda del tipo di infrazione: le modalità di esecuzione della sanzione verranno concordate con la famiglia dal dirigente scolastico o suo delegato. Il danno al patrimonio della scuola va risarcito in solido.

Art.13 – Le violazioni disciplinari individuate nell’art. 6 si configurano di entità lieve, rilevante o grave, paragrafi A, B e C, e prevedono le sanzioni, con relativo organo sanzionatore, indicate nella sottostante Tabella 1, che è parte integrante del presente Codice. Solo in presenza di fatti gravissimi, quali quelli indicati al paragrafo D, e tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale, si procede in deroga al DPR 249, art. 4, comma 7, con un allontanamento superiore a 15 giorni e comunque adeguato alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Art.14 – La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all’applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l’applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore.

Art.15 – Per violazioni non direttamente riconducibili alle tipologie sopra indicate (A–B–C–D) sono applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di analoga entità.

Art.16 – La violazione disciplinare deve essere contestata per iscritto entro max. 3 giorni dall’evento o dalla scoperta dello stesso, e la convocazione di eventuali consigli di classe allargati o straordinari è comunicata entro i successivi 5 giorni lavorativi: in caso l’organo sanzionatore sia il Consiglio di classe, questo deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi genitori e studenti eletti.

E’ dovere dello studente sanzionato o del genitore di questi astenersi, qualora faccia parte dell’organo sanzionatore: in tal caso il Dirigente Scolastico procede alla surroga con il primo dei non eletti, ovvero, in mancanza di candidati, con altro genitore e/o studente da lui scelto.

In caso di sanzioni che prevedono l’allontanamento dello studente per un periodo superiore a 15 giorni, fino all’esclusione dallo scrutinio finale e alla non ammissione agli Esami di Stato, l’istituto deve promuovere – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e con l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

La sanzione disciplinare che prevede l’allontanamento anche temporaneo dalla comunità scolastica deve essere immediatamente comunicata per iscritto alla famiglia, con le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa: tale obbligo è riferito anche al caso di studenti maggiorenni.

Art.17 – La rilevanza penale di illeciti disciplinari e/o il risarcimento degli eventuali danni arrecati non esclude l’applicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti.

Art.18 – Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante l’Esame di Stato sono inflitte dalla Commissione d’Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art.19 – In caso di inadempienze dello studente di rilevante gravità o in situazioni in cui sia necessario tutelare, mediante un intervento urgente, l’interesse della collettività (Art. 6 paragrafo D), il Dirigente scolastico può disporre i provvedimenti cautelari più adeguati: il procedimento ordinario interverrà comunque successivamente.

Organo di garanzia e ricorsi

Art.20 – Contro le sanzioni che prevedano l’allontanamento dalle lezioni, lo studente può presentare ricorso all’Organo di garanzia, entro 15 giorni dalla notifica della sanzione. L’Organo di garanzia delibera entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso; non è mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri, ma deve comunque essere presente la maggioranza dei membri; l’astensione al voto

non influisce sul conteggio dei voti. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art.21 – E' possibile un'ulteriore impugnazione: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel regolamento d'istituto, è attribuita al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che si avvale del parere vincolante dell'organo di garanzia regionale. Il termine per la proposizione del reclamo è di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia dell'istituto o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

Tabella 1:

Mananze disciplinari – Sanzioni– Ricorsi (N.B.: Nei casi di mancanza che preveda un danno alla scuola, il risarcimento del danno si aggiunge alla sanzione indicata (cfr. anche art. 17)

MANCANZA DISCIPLINARE	ENTITÀ DELLA MANCANZA	SANZIONE	ORGANO PER IL RICORSO	TERMINE DEL RICORSO
A3 - A4 - A6 -A7 A8 – A9 - B5 - C2	Lieve	Ammonizione verbale	Dirigente Scolastico	Immediato
	Reiterata	Ammonizione scritta	Dirigente Scolastico	Immediato
A1 - A3 - A4 - A7 - A8 – A9 - B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - C1 - C2 - C3	Rilevante o lieve reiterata	Ammonizione scritta Allontanamento della comunità scolastico (max 3gg)	Organo di garanzia	15 giorni
	Rilevante reiterata	Allontanamento dalla comunità scolastica (max 6 giorni)	Organo di garanzia	15 giorni
A2 - A5 - B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - C1 - C4 - D	Grave	Allontanamento dalla comunità scolastica (max 15 giorni)	Organo di garanzia	15 giorni
	In presenza di fatti gravissimi, tali da configurare una fattispecie astratta di reato	Allontanamento dalla comunità scolastica (da 16 giorni fino al termine delle lezioni)	Organo di garanzia	15 giorni